

Publicato il 01/07/2019

N. 00564/2019 **REG.PROV.COLL.**
N. **00265/2019 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 265 del 2019, proposto da

nata in Nigeria il rappresentata e difesa dall'avv. Angela Maria Bitonti,
PEC bitonti0765@cert.avvmatera.it, da intendersi domiciliata ai sensi dell'art. 82
R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliato ex lege in Potenza
Corso XVIII Agosto 1860 n. 46;

per l'annullamento

del provvedimento del Dirigente dell'Area Condizione Giuridica dello Straniero,
Immigrazione e Diritto d'Asilo della Prefettura di Matera prot. n. 15756 del
16.5.2019;

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2019 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi l'avv. Francesco Abate, per dichiarata delega dell'avv. Angela Maria Bitonti, e l'avv. dello Stato Domenico Mutino;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

La sig.ra _____ nata in Nigeria il _____ ha presentato la richiesta di protezione internazionale e, per tale motivo, è stata alloggiata presso il Centro di Accoglienza ' _____

Tale domanda è stata respinta dalla Commissione Territoriale di Bari con provvedimento del 24.10.2016, che è stato impugnato in data 23.11.2016, chiedendo anche il riconoscimento della protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, D.Lg.vo n. 286/1998.

Con Ordinanza del 3.5.2019 il Tribunale di Potenza non ha riconosciuto lo status di protezione internazionale, ma ha statuito il diritto della sig.ra _____ ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari, in quanto diventata madre di una bambina, nata in Italia il _____ al riguardo, va evidenziato che il previgente art. 5, comma 6, D.Lg.vo n. 286/1998, il quale contemplava il permesso di soggiorno per motivi umanitari, è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), del D.L. n. 113 del 4.10.2018 convertito nella L. n. 132 dell'1.12.2018, stabilendo che: "Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti" (le lett. g e h dell'art. 1, comma 1, D.L. n. 113/2018 conv. nella L. n. 132/2018 hanno però aggiunto al D.Lg.vo n. 286/1998 la lett. d-bis all'art. 19, comma 2, prevedendo il permesso di soggiorno per cure mediche in favore degli stranieri che versano in condizioni di salute di particolare gravità, e l'art. 20 bis, relativo al permesso di soggiorno per calamità del Paese di origine

dell'immigrato "che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza").

Con provvedimento prot. n. 15756 del 16.5.2019 (conosciuto il 20.5.2019) il Dirigente dell'Area Condizione Giuridica dello Straniero, Immigrazione e Diritto d'Asilo della Prefettura di Matera, in applicazione dell'art. 14, comma 4, D.Lg.vo n. 142/2015, come modificato dall'art. 12, comma 2, lett. f), n. 4), D.L. n. 113/2018 conv. nella L. n. 132/2018, il quale non prevede più l'accesso alle misure di accoglienza per i titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari, ma esclusivamente "per la durata del procedimento di esame della domanda da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e, in caso di rigetto, fino alla scadenza del termine per l'impugnazione della decisione", ha disposto nei confronti della sig.ra [redacted] la cessazione della misura di accoglienza, di essere ospitata dal Centro di Accoglienza [redacted]

[redacted] specificando che "sussistono esigenze di celerità del procedimento che giustificano" l'omissione della comunicazione ex art. 7 L. n. 241/1990, "stante la natura vincolata della cessazione", con la puntualizzazione che, decorsi 10 giorni, non sarebbe stata più "conferita all'ente gestore la quota pro capite/pro die prevista".

La sig.ra [redacted] con il presente ricorso, notificato il 29.5.2019 e depositato il 30.5.2019, ha impugnato il predetto provvedimento prot. n. 15756 del 16.5.2019, deducendo:

- 1) l'irretroattività del suddetto art. 14, comma 4, D.Lg.vo n. 142/2015, come modificato dall'art. 12, comma 2, lett. f), n. 4), D.L. n. 113/2018 conv. nella L. n. 132/2018;
- 2) la violazione dell'art. 7 L. n. 241/1990, in quanto il provvedimento impugnato non è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento e comunque non sussisterebbe alcuna urgenza qualificata, la quale, in ogni caso, avrebbe dovuto essere evidenziata con idonea motivazione;
- 3) l'eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto la Prefettura di Matera

non avrebbe tenuto conto dello stato di vulnerabilità della ricorrente, la quale, oltre ad essere madre di una bambina nata il 5.8.2016, è anche in stato di gravidanza.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, sostenendo l'infondatezza del ricorso.

In via preliminare - pur tenendo conto del consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. Civ, Sez. Unite Sentenze n. 30658 del 27.11.2018, n. 5059 del 28.2.2017, n. 19577 del 16.9.2010, n. 19393 del 9.9.2009 e n. 11535 del 19.5.2009; C.d.S Sez. III Sentenze n. 2412 del 23.5.2017, n. 2524 del 9.5.2013, n. 4714 del 5.9.2012, n. 3309 del 5.6.2012, n. 522 dell'1.2.2012; TAR Trento Sent. n. 2 dell'11.1.2019; TAR Pescara Sent. n. 335 del 6.11.2018; TAR Milano Sez. I Sent. n. 955 del 10.4.2018 e Sez. IV Sentenze n. 723 del 16.3.2015 e n. 407 dell'8.2.2011; TAR Veneto Sez. III Sent. n. 111 del 6.2.2018; TAR Piemonte Sez. II Sent. nn. 258 e 260 del 28.2.2013 e Sez. I Sent. n. 1019 del 16.8.2017; TAR Toscana Sez. II Sent. n. 1457 del 3.8.2012; TAR Lazio Sez. II quater Sentenze n. 2883 del 30.1.4.2012, n. 1047 del 4.2.2011 e n. 9916 del 6.5.2010; TAR Latina Sent. n. 279 del 5.4.2012; TAR Lecce Sez. II Sentenze n. 502 del 14.3.2011, n. 2352 del 26.10.2010 e nn. 1788, 1789 e 1790 del 21.7.2010; TAR Palermo Sez. II Sent. n. 1759 dell'11.11.2009; TAR Umbria Sent. n. 504 dell'1.9.2009), secondo cui sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario con riferimento ai permessi di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5, comma 6, D.Lg.vo n. 286/1999, in quanto in tali fattispecie la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha natura di diritto soggettivo, da annoverarsi tra i diritti umani fondamentali garantiti dagli artt. 2 della Costituzione e 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e, pertanto, non degradabile ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, cui può demandarsi solo l'accertamento dei presupposti di fatto legittimanti la protezione umanitaria - va affermata la giurisdizione del Tribunale adito nella controversia in esame, in quanto la controversia in esame attiene all'impugnazione di un provvedimento di

cessazione della cessazione della misura di accoglienza e pertanto va applicato l'art. 15, comma 6, D.Lg.vo n. 142/2015, il quale statuisce che "avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza" e perciò anche avverso i provvedimenti che, come nella specie, revocano le misure di accoglienza, "è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente".

Nel merito, il ricorso è fondato, con riferimento al primo motivo.

Al riguardo, va richiamata la recente Sentenza della I^a Sezione Civile della Corte di Cassazione n. 4890 del 19.2.2019, la quale, in applicazione del principio di irretroattività ex art. 11 Disp. Prelim. al C.C., come interpretato dalla prevalente Giurisprudenza anche della Corte di giustizia dell'Unione Europea (cfr. Sentenza del 12.4.2018 nella causa n. 559/2016, con la quale è stato stabilito che la domanda di protezione internazionale non può dipendere dalla durata del relativo procedimento, in quanto deve essere considerata la posizione giuridica del richiedente al momento della domanda, poiché la durata del procedimento dipende da fattori indipendenti dalla volontà dell'istante), secondo cui tale principio si applica anche le situazioni giuridiche soggettive, soprattutto se, come nella specie, attinenti ad interessi costituzionalmente protetti, sottoposte ad un procedimento di accertamento ove la nuova disciplina legislativa modifichi il fatto generatore del diritto o le sue conseguenze giuridiche attuali o future, al fine di evitare disparità ingiustificate ed irragionevoli di trattamento dovute esclusivamente ad un fattore, del tutto estrinseco ed accidentale quale la durata del procedimento di accertamento, ha statuito che: "La normativa introdotta con il D.L. n. 113/2018 conv. nella L. n. 132/2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari dettata dall'art. 5, comma 6, D.Lg.vo n. 286/1998, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5/10/2018) della nuova legge, le quali saranno pertanto scrutinate sulla base

della normativa esistente al momento della loro presentazione”.

Pertanto, poiché, nella specie, la ricorrente in data 23.11.2016, cioè prima dell'entrata in vigore art. 14, comma 4, D.Lg.vo n. 142/2015, come modificato dall'art. 12, comma 2, lett. f), n. 4), D.L. n. 113/2018 conv. nella L. n. 132/2018, ha impugnato la decisione della Commissione Territoriale di Bari, di reiezione della domanda di protezione internazionale, chiedendo anche il riconoscimento della protezione umanitaria ai sensi del previgente art. 5, comma 6, D.Lg.vo n. 286/1998, poi accolta dal Tribunale di Potenza con Ordinanza del 3.5.2019, deve essere conseguentemente applicato nei suoi confronti il previgente testo dell'art. 14 D.Lg.vo n. 142/2015, nella parte in cui prevedeva l'accesso alle misure di accoglienza anche per i titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Possono essere assorbiti il secondo ed il terzo motivo di impugnazione.

A quanto sopra consegue l'accoglimento del ricorso in esame e per l'effetto l'annullamento del provvedimento impugnato, di revoca delle misure di accoglienza.

Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe ed annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ai sensi degli artt. 83, comma 3 bis, e 130 DPR n. 115/2002 e degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 6, D.M. n. 55/2014 e della Tabella n. 21 (scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00) allegata allo stesso D.M. n. 55/2014, va liquidata, per il riconoscimento alla ricorrente del gratuito patrocinio a spese dello Stato, al suo difensore, avv. Angela Maria Bitonti, la somma complessiva di € 2.000,00, oltre IVA, CPA e spese per Contributo Unificato nella misura versata, con la precisazione che per quest'ultime la Segreteria di questo Tribunale ha già disposto

la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 11 DPR n. 115/2002.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore

Benedetto Nappi, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Pasquale Mastrantuono

IL PRESIDENTE
Giuseppe Caruso

IL SEGRETARIO